

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 68 del 6 novembre 1985

Oggetto: Convenzione generale di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982. Accordo amministrativo di applicazione.

La legge 5 marzo 1985, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 1985, ha ratificato la nuova Convenzione generale di sicurezza sociale fra l'Italia ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.

La Convenzione suddetta ed il relativo Accordo amministrativo di applicazione, riportati nella parte di competenza dell'INAIL negli allegati 1 e 2, sono entrati in vigore dal 1 ottobre 1985.

Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti e le istruzioni necessari per l'applicazione della nuova normativa che sostituisce quella in vigore dal 1° marzo 1960 (v. circolari n. 40/1960 e n. 112/1964).

1. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo.

La Convenzione riguarda le principali forme di assicurazione, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 3 della Convenzione). Si applica, dal punto di vista soggettivo, ai lavoratori che siano cittadini dei due Paesi contraenti nonché ai profughi e agli apolidi (art. 2 della Convenzione).

2. Legislazione applicabile.

I lavoratori sono soggetti alla legislazione del Paese in cui sono occupati.

Il principio, ora enunciato, della territorialità della legislazione applicabile subisce alcune eccezioni nelle ipotesi seguenti, previste dall'articolo 4 della Convenzione:

a) i lavoratori occupati in uno dei due Paesi contraenti, che sono inviati temporaneamente nell'altro Paese dall'impresa dalla quale dipendono, sono sottoposti alla legislazione del primo Paese purché la durata dell'occupazione non superi i dodici mesi salvo proroga da concedersi da parte dell'Autorità competente del secondo Paese;

b) i lavoratori delle imprese di trasporto, pubbliche o private, che si recano dall'uno all'altro dei Paesi contraenti, sono soggetti alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa;

c) i viaggiatori ed i rappresentanti di commercio che esercitano la loro attività in entrambi i Paesi contraenti, sono soggetti alla legislazione del Paese ove hanno la loro residenza abituale;

d) i lavoratori occupati nelle acque territoriali o nel porto di uno dei Paesi contraenti a bordo di una nave appartenente all'altro Paese senza far parte dell'equipaggio di tale nave, sono sottoposti alla legislazione del primo Paese;

e) i lavoratori a domicilio sono soggetti alla legislazione del Paese ove sono occupati indipendentemente dal luogo ove ha sede l'impresa del loro datore di lavoro.

Per quanto riguarda il rilascio dell'attestato di distacco, si rammenta che esso è effettuato per l'Italia a cura dell'INPS (art. 2 dell'Accordo amministrativo).

3. Istituzioni competenti.

L'applicazione della Convenzione, per quanto riguarda l'assicurazione infortuni spetta:

- in Italia: all'INAIL per ciò che concerne le prestazioni economiche, le protesi e i presidi ausiliari e gli accertamenti medico-legali; alla Unità sanitaria locale per ciò che concerne le prestazioni sanitarie curative;

- nel principato di Monaco: alle Compagnie di assicurazione autorizzate (art. 1 dell'Accordo

amministrativo).

Dette Istituzioni, nell'attuazione della presente normativa, si prestano reciproca collaborazione come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione (art. 38 della Convenzione).

4. Prestazioni economiche.

Le Istituzioni competenti corrispondono tutte le prestazioni in denaro agli assicurati che risiedono sul territorio dell'altro Paese contraente (art. 47 dell'Accordo amministrativo).

Il lavoratore, vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale sul territorio di uno dei Paesi contraenti è residente nell'altro Paese, può inoltrare domanda di indennizzo anche all'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno.

In tal caso la Sede, ricevendo la richiesta di indennizzo per un evento lavorativo verificatosi in territorio monegasco, deve trasmettere tale richiesta all'Istituzione competente con ogni tempestività, al massimo entro il termine di 15 giorni, unitamente alla documentazione prodotta dall'assicurato, comunicando a quest'ultimo la data di trasmissione della domanda medesima (art. 45 dell'Accordo amministrativo).

5. Prestazioni sanitarie.

Il lavoratore che soggiorna o risiede nel territorio del Paese contraente, diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni sanitarie da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno per conto dell'Istituzione competente.

A tal fine l'assicurato è tenuto a presentare alla prima Istituzione un attestato dal quale risulti il diritto alle suddette prestazioni.

L'onere delle spese sostenute è a totale carico dell'Istituzione competente (artt. 40, 41 e 42 dell'Accordo amministrativo).

Le disposizioni appena riportate interessano, come è noto, per l'Italia il Servizio Sanitario Nazionale.

Infatti, l'erogazione delle prestazioni curative, così come il rilascio del formulario attestante il diritto a dette prestazioni, sono effettuati dalla Unità sanitaria locale territorialmente competente. A tale riguardo la Sede, qualora fosse richiesta dalla predetta U.S.L., dovrà fornire la propria collaborazione al fine di attestare la qualità di assicurato del lavoratore in base alle norme del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124.

6. Prestazioni protesiche.

Per la fornitura, la riparazione o il rinnovo delle protesi e dei presidi ausiliari di cui all'elenco allegato all'Accordo amministrativo, l'assicurato può rivolgersi sia all'Istituzione competente che all'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno.

L'erogazione di tali prestazioni effettuata direttamente dall'Istituzione competente ovvero, su autorizzazione di quest'ultima ed a sue spese, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno (art. 43 dell'Accordo amministrativo).

La Sede, ricevuta la domanda tendente ad ottenere le prestazioni sopra indicate, deve trasmetterla alla Compagnia di assicurazione competente, corredandola della documentazione medica giustificativa e fornire la prestazione solo dopo aver ricevuto la necessaria autorizzazione.

7. Malattie professionali.

Il lavoratore che ha esercitato un'attività morbigena soltanto sul territorio di uno dei due Paesi contraenti è soggetto alla legislazione di detto Paese anche se la malattia professionale si manifesta sul territorio dell'altro Paese.

Il lavoratore che ha esercitato, invece, l'attività morbigena sul territorio di entrambi i Paesi contraenti, è sottoposto alla legislazione del Paese sul cui territorio da ultimo ha svolto l'attività rischiosa (articolo 35 prg. 1 e prg. 2, 1° cpv. della Convenzione) purché soddisfi alle condizioni previste da detta legislazione.

La Sede, nelle due ipotesi sopra considerate, deve accertare preliminarmente la propria competenza e, in caso positivo, provvedere alla definizione della fattispecie ai sensi del Testo Unico n. 1124/1965. Nel caso inverso la Sede deve trasmettere la pratica alla competente Istituzione monegasca, informandone l'interessato.

8. Aggravamento delle malattie professionali.

Se il lavoratore, dopo essere stato indennizzato, non ha esercitato ulteriore attività morbigena, l'onere per l'aggravamento è a carico della Istituzione che ha concesso il primo indennizzo.

Se il lavoratore ha invece svolto attività morbigena sul territorio del Paese contraente diverso da quello competente per il primo indennizzo, l'onere per l'aggravamento è sopportato dall'Istituzione del Paese in cui è stata svolta detta attività ed è calcolato sulla base della differenza tra la nuova percentuale di inabilità conseguente all'aggravamento e quella risultante prima dell'aggravamento medesimo. Il lavoratore a tale riguardo è tenuto a fornire all'Istituzione che tratta la domanda di aggravamento, le informazioni necessarie relative alle prestazioni liquidategli anteriormente per la malattia professionale di cui trattasi (art. 35, prg. 3, lett. a e b, della Convenzione e art. 51, prg. 1 dell'Accordo amministrativo).

Pertanto, la Sede, nella prima ipotesi sopra descritta, definisce la fattispecie se essa risulta di propria competenza ovvero trasmette la domanda di aggravamento alla Compagnia di assicurazione competente nel Principato di Monaco.

Nella seconda ipotesi e cioè qualora l'indennizzo ulteriore debba essere corrisposto dall'INAIL, la Sede deve procedere ad una doppia valutazione medico-legale in base alla legislazione italiana, tenendo conto sia della inabilità preesistente all'aggravamento sia di quella accertata dopo l'aggravamento stesso. Il supplemento dovuto al tecnopatico sarà pari alla differenza fra l'importo delle prestazioni spettanti dopo l'aggravamento e quello che sarebbe spettato prima dell'aggravamento se la malattia si fosse manifestata sotto la legislazione italiana.

9. Silicosi.

Per i casi di silicosi contratta a causa di lavorazioni esercitate sul territorio di entrambi i Paesi contraenti, l'onere delle prestazioni in denaro viene ripartito tra le Istituzioni dei due Paesi in proporzione alla durata dei periodi di lavoro rischiosi (art. 35, prg. 2, 2° cpv. della Convenzione).

A tal fine l'Istituzione che eroga concretamente le prestazioni deve prendere in considerazione i periodi di lavoro comportanti l'esposizione al rischio silicotigeno compiuti in entrambi i Paesi utilizzando a tale scopo un formulario in cui deve indicare i periodi compiuti nel proprio Paese. Due copie di detto formulario devono essere inviate all'Istituzione competente dell'altro Paese la quale ne restituirà un'esemplare indicando la durata delle lavorazioni silicotigene esercitate nel proprio Paese.

Sulla scorta di tali dati la prima Istituzione procede alla ripartizione dell'onere delle prestazioni economiche notificando i risultati di tale operazione all'altra Istituzione, la quale è tenuta nel merito ad esprimere o meno il proprio accordo.

Alla fine di ogni anno civile la prima istituzione richiede il rimborso delle prestazioni in denaro erogate nell'esercizio considerato all'altra Istituzione che dovrà provvedere al rimborso entro il termine di tre mesi (art. 50 dell'Accordo amministrativo).

Pertanto, se il caso è di competenza italiana, avendo il tecnopatico svolto l'ultima lavorazione rischiosa in Italia, la Sede - contemporaneamente agli adempimenti necessari per la eventuale costituzione della rendita in base al Testo Unico - deve chiedere alla Compagnia di assicurazione competente i periodi di lavoro silicotigeno compiuti dal tecnopatico nel Principato di Monaco.

Al fine di quantificare il periodo lavorativo svolto in Italia per poter procedere alla ripartizione degli oneri, la Sede deve seguire la procedura indicata nella circolare n. 53/1984 utilizzando i moduli 254/I e 254 bis/I.

Sulla base dei dati così raccolti la Sede procede alla ripartizione informandone la Compagnia di assicurazione competente al fine di ottenerne l'accordo in merito.

Concordata in tal modo la ripartizione, la Sede informerà questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative - comunicando l'importo delle prestazioni in denaro erogate al 31 dicembre dell'anno

precedente ai fini della richiesta di rimborso.

Successivamente la Sede, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicherà a questa medesima Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative - l'ammontare delle prestazioni erogate nel corso dell'anno precedente.

Le somme rimborsate saranno contabilizzate con operazione contestuale di accertamento/entrata al sottoconto 066.01 "Recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali - indennità assicurative, spese accessorie e rendite non dovute" gestione 1.3.0. competenza esercizio in corso.

Se il caso è invece di competenza monegasca, la Sede dovrà seguire, una volta pervenuta la richiesta della Istituzione competente, la medesima procedura di cui alla circolare n. 53/1984 sopra citata.

Se il parere tecnico è negativo la Sede ne informerà la Compagnia monegasca facendo presente l'impossibilità di aderire alla proposta di ripartizione.

Al contrario, se il parere è positivo, la Sede dovrà esprimere il proprio accordo nel merito della proposta di ripartizione medesima.

Di tale accordo sarà data comunicazione a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative - che successivamente provvederà ad effettuare annualmente i rimborsi richiesti.

Le somme così rimborsate saranno contabilizzate con operazione contestuale di impegno-pagamento al sottoconto 370.01 "Rendite di inabilità ed a superstiti - rendita base di inabilità permanente" gestione 1.3.0., competenza esercizio in corso.

10. Infortunio in itinere

Al fine di ottenere una più completa tutela dei lavoratori migranti è stata ritenuta indennizzabile una particolare figura di infortunio che può rientrare, in senso lato, nel concetto di infortunio in itinere.

E' considerato infatti infortunio sul lavoro l'evento sopravvenuto ad un assicurato, autorizzato a lavorare in uno dei Paesi contraenti, mentre questi si reca dal luogo di residenza o soggiorno al luogo di lavoro a condizione che non si sia allontanato dal percorso normale o che non l'abbia interrotto per un motivo estraneo alla sua occupazione.

La Sede, se trattasi di un lavoratore soggetto alla legislazione italiana, deve indennizzare l'evento ai sensi del Testo Unico qualora la fattispecie si sia verificata nei termini sopra descritti.

11. Eventi policroni.

Al fine di determinare il grado di inabilità conseguente ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, l'Istituzione competente di uno dei Paesi contraenti deve prendere in considerazione gli eventi professionali verificatisi nell'altro Paese anche se la percentuale di inabilità sia inferiore al minimo indennizzabile (art. 36 della Convenzione).

Per l'applicazione di tale norma sia il lavoratore che l'Istituzione dell'altro Paese contraente sono tenuti a fornire tutte le indicazioni richieste riguardanti i precedenti infortuni sul lavoro o malattie professionali occorsi al lavoratore medesimo (art. 48 dell'Accordo amministrativo).

Al riguardo si rammenta che l'ipotesi della valutazione degli eventi professionali pregressi, verificatisi all'estero, comporta l'applicazione dell'articolo 79 del Testo Unico secondo l'indirizzo seguito ormai da tempo dall'Istituto.

12. Domande, dichiarazioni, ricorsi.

Le domande, dichiarazioni e ricorsi, che devono essere presentati entro un termine determinato alla Istituzione di uno dei Paesi contraenti, possono essere presentati validamente, entro il medesimo termine, anche alla corrispondente Istituzione dell'altro Paese. La data di presentazione a quest'ultima vale come data di inoltro all'Istituzione competente (art. 40 della Convenzione).

Pertanto, la Sede alla quale venga presentata una domanda, dichiarazione o ricorso di competenza di una

Compagnia di assicurazione monegasca, deve apporvi il timbro con la data di arrivo e trasmettere tali documenti senza indugio alla predetta Compagnia, dandone notizia all'interessato.

13. Accertamenti medico-legali.

L'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno dell'assicurato effettua, su richiesta della Istituzione competente dell'altro Paese, gli accertamenti medico-legali ai sensi della legislazione che essa applica (art. 52 prg. 2 dell'Accordo amministrativo).

Pertanto, la Sede, incaricata dalla Compagnia di assicurazione monegasca, provvede a trasmettere i rapporti contenenti ogni elemento utile a chiarire le condizioni anatomico-funzionali del lavoratore con particolare riferimento agli organi ed apparati interessati dall'evento assicurato senza indicare il grado di inabilità.

A tal fine, nell'espletamento degli incarichi ricevuti, la Sede dovrà osservare le procedure di cui alla circolare n. 33/1974 con la quale sono stati istituiti il mod. 84/I "Protocollo dei casi trattati per conto di Istituzioni estere" ed il mod. 85/I "Copertina dei casi trattati per conto di Istituzioni estere".

14. Rimborsi.

Le spese sostenute per accertamenti medico-legali, per la fornitura di protesi e di presidi ausiliari sono oggetto di rimborso da parte dell'Istituzione competente alla Istituzione che vi ha provveduto sulla base delle tariffe applicate da quest'ultima Istituzione (art. 43, prg. 2 e art. 56 dell'Accordo amministrativo).

Per la richiesta di rimborso la Sede deve osservare la procedura di cui alla circolare n. 28/1983 utilizzando il mod. 87/I.

Dette spese devono essere contabilizzate con operazione contestuale di impegno-pagamento al sottoconto 815.02 "Prestazioni erogate per conto di Istituti esteri - prestazioni paesi extra C.E.E." gestione 1.1.0., codice di partita 9520, competenza esercizio in corso.

Per il recupero delle relative spese provvederà direttamente questa Direzione generale con registrazioni nella sola fase di cassa al capitolo 215.02, codice di partita 9520, gestione 1.1.0..

La presente circolare ed i relativi allegati costituiscono parte integrante del volume allegato alla circolare n. 55/1976, che, come è noto, raccoglie tutta la normativa internazionale dei rapporti con i Paesi extra C.E.E..

All.: n. 2

Allegato n. 1 alla circ. n. 68/1985

LEGGE 5 marzo 1985, n. 130.

Ratifica ed esecuzione della convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e del Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 Febbraio 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la Segue legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 45. paragrafo 2, della convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n.573):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 10 marzo 1984.

Assegnato alla 3° commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 maggio 1984, con pareti delle commissioni 11° e 12°.

Esaminato dalla 3° commissione l'11 luglio 1984.

Relazione scritta annunciata il 30 luglio 1984 (atto n.573/A).

Esaminato in aula è approvato il 30 luglio 1984.

Camera dei deputati (atto n. 1988):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 1984, con pareti delle commissioni I,XIII e XIV.

Esaminiamo dalla III commissione il 30 gennaio 1985.

Relazione scritta annunciata il 1° febbraio 1985 (atto n.1988/a).

Esaminiamo in aula il 25 febbraio 1985 è approvato il 27 febbraio 1985.

CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI MONACO

Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, animati dal desiderio di coordinare i rapporti tra i due Paesi in materia di sicurezza sociale, hanno deciso di modificare e di unificare in un unico testo gli accordi e le Convenzioni anteriormente conclusi e, all'uopo, hanno designato i loro Rappresentanti plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana,

Sig. Mario FIORET, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri,

S.A.S. il Principe di Monaco,

Sig. Louis CARAVEL, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, i quali, dopo aver scambiato i loro poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione :

a) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e futuri di ciascuno dei Paesi contraenti ed il cui campo di applicazione è precisato all'art. 3;

b) il termine "autorità competente" designa l'Autorità amministrativa cui spetta, in ciascun Paese contraente, l'applicazione delle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione, e cioè:

A Monaco :

- il Dipartimento dei Lavori Pubblici e degli Affari Sociali;

In Italia :

- il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanità;

c) il termine "istituzione" designa in ciascuno dei Paesi contraenti gli organismi, di gestione dei regimi di prestazioni di cui all'art. 3;

d) il termine "istituzione competente" designa l'organismo di iscrizione dell'interessato al momento della domanda di prestazioni e nei confronti del quale ha diritto a prestazioni, oppure avrebbe diritto se risiedesse o se i suoi aventi diritto risiedessero sul territorio del Paese cui appartiene detto organismo

e) il termine "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di soggiorno" designa rispettivamente l'istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l'interessato risiede e l'istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l'interessato soggiorna, secondo la legislazione che applica;

f) il termine "Paese competente" designa il Paese contraente sul territorio del quale si trova l'istituzione competente;

g) il termine "residenza" designa il luogo ove l'interessato dimora abitualmente,

h) il termine "soggiorno" designa il luogo ove l'interessato dimora temporaneamente;

i) il termine "lavoratore" designa i lavoratori subordinati, nonché le persone ad essi assimilati dalle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione;

j) il termine "familiari" designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione del Paese ove risiedono.

Tuttavia, se detta legislazione considera come familiari solo le persone conviventi con il lavoratore stesso, detta condizione è considerata soddisfatta, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, quando dette persone sono prevalentemente a carico del lavoratore;

k) il termine "superstiti" designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione applicabile. Tuttavia, se detta legislazione considera quali superstiti solo le persone che convivono con il defunto,

questa condizione è considerata soddisfatta, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, qualora dette persone siano state prevalentemente a carico del lavoratore;

l) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione e di occupazione, quali definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti, nonché i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da detta legislazione come equivalenti a periodi di assicurazione;

m) i termini "prestazioni", "pensioni", "rendite" designano le prestazioni, le pensioni, le rendite (ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici), le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o supplementari, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite;

n) il termine "prestazioni familiari", designa le prestazioni in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia;

o) il termine "assegni in caso di morte" designa ogni somma versata una tantum, nel caso di decesso, eccettuate le prestazioni in capitale di cui alla lettera m) del presente articolo.

Articolo 2

Paragrafo 1 - I lavoratori monegaschi o italiani subordinati o considerati come tali dalle legislazioni di cui all'art. 3 della presente Convenzione, di seguito denominati "lavoratori", sono rispettivamente sottoposti alle dette legislazioni applicabili in Italia o nel Principato di Monaco.

Ne beneficiano nelle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno di tali Paesi.

Paragrafo 2 - I cittadini di uno dei due Paesi contraenti residenti nel territorio dell'altro Paese possono beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Paese, delle disposizioni delle legislazioni elencate al paragrafo 1) dell'art. 3 relative all'assicurazione volontaria o facoltativa.

A tale fine, i periodi di assicurazione compiuti in uno dei Paesi possono essere totalizzati, se del caso, con quelli compiuti nell'altro Paese.

Paragrafo 3 - I profughi o gli apolidi, quali definiti rispettivamente nell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e nell'articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, sono assimilati, per l'applicazione della presente Convenzione, ai cittadini dei due Paesi contraenti.

Articolo 3

Paragrafo 1 - Le legislazioni cui la presente Convenzione si applica sono:

1°) nel Principato di Monaco:

a) la legislazione relativa all'organizzazione dei servizi sociali;

b) la legislazione sulle pensioni di vecchiaia dei lavoratori subordinati con esclusione tuttavia delle disposizioni concernenti la vecchiaia uniforme;

c) la legislazione relativa alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità, morte, ivi comprese le disposizioni che accordano ai titolari di una pensione proporzionale o uniforme o di una rendita il beneficio delle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternità;

d) la legislazione sulla dichiarazione, l'indennizzo e l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) la legislazione relativa al regime delle prestazioni familiari;

f) la legislazione relativa ai regimi particolari dei servizi sociali e di vecchiaia, in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti.

2°) in Italia:

- a) la legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;
- b) le legislazioni concernenti le prestazioni dovute in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità;
- c) la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- d) la legislazione sugli assegni familiari;
- e) la legislazione sui regimi speciali di sicurezza sociale in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti.

Paragrafo 2 - La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo precedente;

Tuttavia, essa si applicherà:

- a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad una nuova branca di sicurezza sociale, solo se interverrà, all'uopo; un accordo tra i Paesi contraenti;
- b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora non vi sia opposizione del Governo del Paese nel quale l'estensione è stata realizzata o del Governo dell'altro Paese.

Gli atti di cui alla lettera precedente devono formare oggetto di una comunicazione ufficiale al Governo dell'altro Paese contraente.

In caso di opposizione da parte del Governo del Paese che ha proceduto all'estensione, tale opposizione deve essere notificata contemporaneamente alla comunicazione ufficiale sopraindicata.

L'opposizione del Governo dell'altro Paese deve essere notificata entro tre mesi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Articolo 4

Paragrafo 1 - I lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.

I lavoratori occupati a bordo di una nave battente bandiera di uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione del detto Paese.

Paragrafo 2 - Il principio enunciato al paragrafo 1 del presente articolo comporta le seguenti eccezioni :

- a) i lavoratori occupati in uno dei Paesi, da una impresa dalla quale dipendono normalmente e che sono occupati temporaneamente nell'altro Paese, restano sottoposti alla legislazione vigente nel primo Paese, alla condizione che la durata probabile della loro occupazione sul territorio del secondo Paese non oltrepassi i dodici mesi; nel caso in cui tale occupazione, per motivi imprevedibili, superasse dodici mesi, l'applicazione della legislazione vigente nel primo Paese potrà eccezionalmente essere mantenuta con l'accordo dell'Autorità competente del secondo Paese;
- b) i lavoratori delle imprese pubbliche o private di trasporto che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese e che sono occupati nelle unità mobili di tali imprese, sono sottoposti alla legislazione in vigore nel Paese ove l'impresa ha la propria sede;
- c) i viaggiatori o rappresentanti di commercio che esercitano la loro attività nei due Paesi sono sottoposti alla legislazione del Paese sul territorio del quale risiedono abitualmente, qualunque sia la sede dell'impresa o delle imprese per il conto della quale o delle quali essi lavorino;
- d) i lavoratori occupati nelle acque territoriali o nel porto di uno dei Paesi contraenti a bordo di una nave battente bandiera dell'altro Paese contraente, senza tuttavia far parte dell'equipaggio, sono sottoposti alla legislazione del primo Paese;

e) i lavoratori a domicilio sono sottoposti alla legislazione in vigore nel luogo del loro lavoro qualunque sia il luogo ove ha sede l'impresa del datore di lavoro.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo; in particolare quelle relative al versamento dei contributi, saranno determinate con Accordo Amministrativo.

Paragrafo 3 - le Autorità competenti dei Paesi contraenti potranno prevedere, di comune accordo, altre eccezioni ai principi enunciati al paragrafo 1) del presente articolo.

Potranno ugualmente convenire che le eccezioni previste al paragrafo 2) di cui sopra non si applicheranno in certi casi particolari.

Articolo 5

Le disposizioni dell'art. 4 paragrafo 1 sono applicabili ai lavoratori di qualunque nazionalità occupati nelle Sedi diplomatiche o consolari italiane o monegasche o che sono al servizio personale di agenti di tali Sedi.

Tuttavia

1.- sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli agenti diplomatici o consolari di carriera nonché i funzionari appartenenti agli organici delle Cancellerie;

2.- i lavoratori cittadini del paese rappresentato dalla Sede diplomatica o consolare, possono optare, entro un termine che sarà fissato con Accordo Amministrativo, tra l'applicazione della legislazione del Paese ove lavorano e quella della legislazione del loro Paese di origine.

Articolo 6

Le disposizioni delle legislazioni italiane o monegasche di cui all'art. 3 che restringono i diritti degli stranieri o oppongono a questi limitazioni in relazione al luogo della loro residenza non sono applicabili, in materia di prestazioni economiche, pensioni o rendite e assegni di morte, ai lavoratori beneficiari della presente convenzione.

TITOLO II

Disposizioni particolari per ciascun tipo di prestazione

CAPITOLO I

Assicurazione malattia-tubercolosi e Assicurazione maternità

Artt. da 7 a 17: omissis

CAPITOLO II

Assegni in caso di morte

Art. 18: omissis

CAPITOLO III

Assicurazioni invalidità

vecchiaia e superstiti

Artt. da 19 a 29: omissis

CAPITOLO IV

Prestazioni familiari

Artt. da 30 a 32: omissis

CAPITOLO V

Infortunati sul lavoro e malattie professionali

Articolo 33

In caso d'infortunio sul lavoro i lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel luogo di lavoro eccettuati i casi previsti al paragrafo 2 dell'art. 4 di cui sopra.

Articolo 34

E' parimenti considerato infortunio sul lavoro l'infortunio sopravvenuto ad un lavoratore, regolarmente autorizzato a lavorare in uno dei Paesi contraenti, mentre si reca dal Paese di residenza o del luogo di soggiorno abituale nel Paese del luogo di lavoro o viceversa, a condizione che non si sia allontanato dal percorso normale o che non l'abbia interrotto per un motivo estraneo alla sua occupazione.

Articolo 35

Paragrafo 1 - Qualora il lavoratore abbia esercitato esclusivamente sul territorio di uno dei due Paesi, una attività suscettibile di provocare una malattia professionale, rimane sottoposto alla legislazione di tale Paese, anche se la dichiarazione della malattia è fatta mentre lavora nell'altro Paese.

Paragrafo 2 - Qualora il lavoratore abbia esercitato, sul territorio dell'uno e dell'altro Paese una attività suscettibile di provocare una malattia professionale indennizzata dalla legislazione dei due Paesi, è sottoposto alla legislazione del Paese sul cui territorio è stata esercitata da ultimo l'attività suscettibile di provocare detta malattia professionale, purché soddisfi alle condizioni previste da detta legislazione.

Se il lavoratore è affetto da silicosi l'onere delle prestazioni in denaro sarà ripartito tra le istituzioni competenti dei due Paesi proporzionalmente alla durata, sul territorio dell'uno e dell'altro Paese, dei periodi di lavoro che lo abbiano esposto al rischio da prendere in considerazione.

Tuttavia le Autorità competenti dei due Paesi possono convenire, di comune accordo, l'applicazione delle predette regole ad altre malattie professionali.

Paragrafo 3 - In caso di aggravamento di una malattia professionale di un lavoratore che ha beneficiato o beneficia, di un indennizzo per detta malattia professionale in base alla legislazione dell'uno dei due Paesi, sono applicabili le seguenti regole:

a) se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di quest'ultimo Paese un'attività suscettibile di provocare la malattia professionale, l'istituzione competente del primo Paese è tenuta a prendere a suo carico le prestazioni in virtù della propria legislazione, tenuto conto dell'aggravamento;

b) se il lavoratore ha esercitato sul territorio di quest'ultimo Paese una tale attività, l'istituzione competente del primo Paese deve concedere le prestazioni in base alla propria legislazione, senza tener conto dell'aggravamento; l'istituzione competente dell'altro Paese concede al lavoratore il complemento di rendita il cui importo, determinato secondo la legislazione di detto Paese, calcolato sulla base delle differenze tra la nuova percentuale di incapacità risultante dall'aggravamento è quella fissata a seguito della malattia, prima dell'aggravamento.

Tuttavia, qualora l'onere delle prestazioni in denaro relative alla silicosi, sia stato ripartito in conformità al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, tra le istituzioni competenti dei due Paesi, le prestazioni in denaro risultanti dall'aggravamento di detta malattia saranno concesse come segue:

- nel caso in cui il lavoratore non ha più esercitato l'attività suscettibile di provocare detta malattia o ha esercitato tale attività sul territorio di due Paesi, le prestazioni in denaro saranno ugualmente ripartite sulla stessa base;

- nel caso in cui il lavoratore abbia esercitato, sul territorio di uno dei due Paesi, l'attività suscettibile di provocare detta malattia le prestazioni in denaro relative all'aggravamento restano a carico dell'istituzione competente di detto Paese.

Articolo 36

Per la determinazione della percentuale di incapacità relativa ad un infortunio sul lavoro sopravvenuto ad una malattia professionale manifestata in uno dei Paesi contraenti, gli infortuni sul lavoro anteriori o le malattie professionali anteriori che rientrino nella competenza della legislazione dell'altro Paese contraente, anche se la percentuale di incapacità fosse inferiore al minimo indennizzabile, sono presi in considerazione allo stesso modo degli infortuni o delle malattie considerate dalla legislazione alla quale la vittima sottoposta per il nuovo infortunio o per la nuova malattia.

Tuttavia, il risarcimento del primo infortunio o della prima malattia continua a rimanere a carico dell'organismo competente del Paese che ne sosteneva già l'onere.

Articolo 37

Le prestazioni previste dalla legislazione di uno dei due Paesi contraenti possono essere concesse ai lavoratori ed ai loro familiari sul territorio dell'altro Paese secondo le condizioni e le modalità che saranno stabilite con Accordo Amministrativo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

CAPITOLO I

Collaborazione Amministrativa

Articolo 38

Paragrafo 1 - Le Autorità competenti, nonché le istituzioni dei due Paesi contraenti, si presteranno assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione di sicurezza sociale.

Detta collaborazione amministrativa è, in linea di massima, gratuita, tuttavia, le Autorità competenti dei due Paesi contraenti potranno concordare il rimborso di alcune spese. Paragrafo 2 - Per l'applicazione della presente convenzione, le autorità e le istituzioni dei due Paesi contraenti possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

Articolo 39

Paragrafo 1 - Il beneficio delle esenzioni dei diritti di registro, di cancelleria dal bollo e di tasse consolari previste dalla legislazione di uno dei Paesi contraenti per i documenti da produrre alle amministrazioni od istituzioni di detto Paese è esteso ai documenti corrispondenti da produrre per l'applicazione della presente Convenzione alle amministrazioni o istituzioni dell'altro Paese.

Paragrafo 2 - Tutti gli atti, documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 40

Le domande, dichiarazioni e ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad una autorità o ad un'istituzione di uno dei Paesi contraenti competenti per ricevere domande, dichiarazioni e ricorsi in materia di sicurezza sociale sono considerate ricevibili qualora siano presentate entro lo stesso termine ad una autorità o istituzione corrispondente dell'altro Paese;

in questo caso, quest'ultima dovrà trasmettere, senza indugio, le domande, dichiarazioni e ricorsi all'istituzione competente.

La data in cui la domanda, la dichiarazione o il ricorso sono stati presentati ad una autorità o istituzione competente di uno dei Paesi contraenti è considerata data di presentazione nei confronti dell'autorità o istituzione corrispondente dell'altro Paese.

Articolo 41

Paragrafo 1 - Le autorità competenti dei Paesi contraenti stabiliranno direttamente, sotto forma di accordo amministrativo, le regole di applicazione della presente Convenzione in quanto dette regole necessitano di una intesa tra di esse.

Esse si comunicheranno in tempo utile le altre disposizioni prese in vista dell'esecuzione della presente Convenzione all'interno del proprio Paese, nonché le modifiche sopravvenute nelle legislazioni e regolamentazioni di cui all'articolo 3.

Paragrafo 2 - Le autorità competenti dei Paesi contraenti determineranno di comune accordo le misure da prendere al fine di evitare i cumuli nel caso in cui l'applicazione delle legislazioni o regolamentazioni dei Paesi contraenti e della presente Convenzione avesse per effetto l'apertura simultanea dei diritti e prestazioni incumbenti alle istituzioni dei due Paesi.

CAPITOLO II

Disposizioni diverse

Articolo 42

Qualora dei contributi di sicurezza sociale siano dovuti ad istituzioni di uno dei Paesi contraenti da un debitore residente sul territorio dell'altro Paese contraente tali contributi possono essere recuperati, nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, secondo le procedure di recupero dei contributi di sicurezza sociale in vigore nel Paese di residenza del debitore, dalle istituzioni di detto Paese per conto dello istituzioni del Paese creditore.

L'Accordo amministrativo determinerà le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 43

Paragrafo 1 - Le questioni relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione sono regolate da una commissione mista, composta da rappresentanti delle autorità competenti di ciascun Paese, che si riunirà alternativamente a Roma ed a Monaco.

Paragrafo 2 - Nel caso in cui non fosse possibile giungere, per tale via, ad una soluzione, la controversia dovrà essere regolata secondo una procedura arbitrale stabilita con un accordo da concludere fra le autorità competenti dei due Paesi.

L'organismo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.

Articolo 44

Paragrafo 1 - Il recupero delle prestazioni indebitamente pagate dall'istituzione di uno dei Paesi può essere operato presso l'istituzione debitrice di prestazioni dell'altro Paese nelle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione applicata da quest'ultima.

Esso forma oggetto di notifica indicante l'importo delle somme ed i motivi per i quali è effettuato.

L'istituzione investita dell'opposizione al pagamento nè da conoscenza alla persona interessata.

Salvo contestazione da parte di quest'ultima, formulata con lettera raccomandata con avviso di ritorno al più tardi entro il mese, l'istituzione debitrice di prestazioni se ne libera validamente corrispondendo alla istituzione che ha effettuato opposizione al pagamento le somme oggetto della opposizione stessa.

Paragrafo 2 - L'istituzione italiana che ha pagato una pensione il cui importo è stato integrato al trattamento minimo ad un lavoratore che ha ottenuto successivamente una pensione del regime monegasco può chiedere alla competente istituzione monegasca di versarle direttamente gli arretrati della pensione di cui è debitrice per il periodo compreso fra la data di apertura del diritto a pensione e quella della sua liquidazione.

L'istituzione italiana trattiene su tali arretrati le somme indebitamente pagate e liquida, al più presto, l'eventuale eccedenza al titolare della pensione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

Paragrafo 1 - La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.

Paragrafo 2 - Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Paragrafo 3 - Le prestazioni la cui erogazione sia stata sospesa in applicazione delle disposizioni vigenti in uno dei Paesi contraenti per motivo della cittadinanza o della residenza degli interessati all'estero, saranno concesse a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Le prestazioni che non fosse stato possibile attribuire agli interessati per la stessa ragione saranno liquidate ed erogate a partire dalla stessa data.

Paragrafo 4 - Per l'applicazione della presente Convenzione, deve essere tenuto conto anche dei periodi di assicurazione anteriori alla sua entrata in vigore.

Articolo 46

Paragrafo 1 - La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata tre mesi prima della scadenza del termine.

Paragrafo 2 - In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti nonostante le disposizioni restrittive che i regimi interessati prevedessero per il caso di residenza o di soggiorno all'estero di un lavoratore.

Paragrafo 3 - Per quanto concerne i diritti in corso di acquisizione, relativi ai periodi di assicurazione o di contribuzione compiuti anteriormente alla data in cui la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, le disposizioni di detta Convenzione rimarranno applicabili alle condizioni che saranno previste da accordi complementari.

Articolo 47

L'Accordo Amministrativo previsto dalla Presente Convenzione entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione stessa.

Articolo 48

La presente Convenzione abroga le seguenti disposizioni

a) della Convenzione fra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco relativa all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali firmata a Roma il 6 dicembre 1957;

b) dell'Accordo fra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco sul regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporanei italiani, firmato a Roma il 6 dicembre 1957;

c) della Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco firmata a Roma il 11 ottobre 1961;

d) dell'Accordo particolare fra il Principato di Monaco e la Repubblica italiana sul regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori, firmato a Roma il 2 aprile 1964.

In fede di che i plenipotenziari dei Paesi contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Monaco il 12 febbraio 1982 in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Presidente della Repubblica Italiana,

Per Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco,

Visto, Il Ministro degli affari esteri

ANDREOTTI

Allegato n. 2 alla circ. n. 68/1985

ACCORDO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE STIPULATA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRINCIPATO DI MONACO.

TITOLO I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Al fine dell'applicazione della Convenzione generale di Sicurezza sociale del 12 febbraio 1982 e del presente Accordo amministrativo, il termine "Istituzione" designa:

A) In Italia:

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) per ciò che concerne:

- le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti;
- gli assegni familiari;
- le prestazioni in denaro in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità;
- gli assegni in caso di morte.

2. L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) per ciò che concerne le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dello spettacolo.

3. L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) per ciò che concerne le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti dei quadri delle imprese industriali.

4. L'Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) per ciò che concerne le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti dei giornalisti italiani.

5. L'Unita Sanitaria Locale (U.S.L.) per ciò che concerne le prestazioni in natura in caso:

- di malattia, ivi compresa la tubercolosi;
- di maternità;
- di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

6. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per ciò che concerne le prestazioni in denaro nonché le protesi e grandi apparecchi, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

B) A Monaco:

1. La Cassa di Compensazione dei servizi sociali o il Servizio particolare incaricato dei servizi sociali a cui affiliato il lavoratore in ragione della sua attività per ciò che concerne:

- le prestazioni previste in caso di malattie (tubercolosi), invalidità, morte e maternità;
- gli assegni familiari.

2. La Cassa Autonoma delle Pensioni o il Servizio particolare incaricato delle Pensioni a cui affiliato il lavoratore in ragione della sua attività per ciò che concerne:

- le pensioni di vecchiaia e le pensioni di reversibilità "superstiti".

3. Le Compagnie di assicurazione autorizzate per ciò che concerne:

- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

TITOLO II

Applicazione degli articoli 4 e 5 della Convenzione

ARTICOLO 2

Qualora lavoratori salariati o assimilati siano occupati in un Paese diverso da quello del loro luogo di lavoro abituale e rimangano soggetti alla legislazione in vigore nel Paese del loro luogo di lavoro abituale, in conformità alle disposizioni dell'alinea a) del paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione, sono applicabili le disposizioni seguenti:

- 1) il datore di lavoro e i lavoratori interessati regolano direttamente all'Istituzione competente del Paese del luogo di lavoro abituale da cui essi dipendono normalmente, ogni questione concernente i contributi di sicurezza sociale;
- 2) l'Istituzione competente del Paese del luogo di lavoro abituale rilascia a ciascun lavoratore interessato un certificato attestante che questi rimane soggetto alla legislazione di sicurezza sociale di tale Paese.

Tale certificato deve essere presentato, in ogni caso, dal rappresentante del datore di lavoro nell'altro Paese, se un tale rappresentante esista, o altrimenti, dallo stesso lavoratore.

Qualora un certo numero di lavoratori lasci contemporaneamente il Paese del luogo di lavoro abituale, allo scopo di lavorare insieme nell'altro Paese e di ritornare, contemporaneamente, nel primo, un solo certificato può riguardare tutti i lavoratori.

Le istituzioni competenti, di seguito indicate, sono:

- in Italia:

la Sede dell'INPS nel cui territorio di competenza l'impresa ha la propria sede;

- a Monaco:

la Direzione del lavoro e degli Affari sociali;

3) nel caso in cui sia necessario prolungare la durata del distacco oltre il periodo di 12 mesi, il datore di lavoro, allorché abbia conoscenza di tale necessità, deve richiedere l'autorizzazione prevista all'alinea a) del paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione.

ARTICOLO 3

Qualora lavoratori salariati o assimilati siano sottoposti, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione, alla legislazione di sicurezza sociale del Paese cui il datore di lavoro non è soggetto normalmente, si applicano, a quest'ultimo le disposizioni seguenti:

a) se è applicabile la legislazione italiana: le Istituzioni competenti per l'assicurazione e il versamento dei contributi sono le sedi dell'INPS o le altre Istituzioni contemplate all'articolo 1 e dell'INAIL sul cui territorio di competenza i lavoratori svolgono la loro attività;

b) se è applicabile la legislazione monegasca: le Istituzioni competenti per l'assicurazione e il versamento dei contributi sono la Cassa di compensazione dei Servizi sociali, la Cassa autonoma delle Pensioni, i Servizi particolari dei servizi sociali o di pensione e le compagnie di assicurazione autorizzate.

ARTICOLO 4

Il diritto d'opzione, previsto all'ultimo alinea dell'articolo 5 della convenzione deve essere esercitato entro dodici mesi dalla data in cui il lavoratore è occupato nella missione diplomatica o consolare, o è al servizio personale degli agenti di tali missioni, con effetto da questa medesima data.

Per l'esercizio del diritto d'opzione, è sufficiente che il lavoratore rivolga una domanda alla Autorità amministrativa competente del Paese la cui legislazione desidera che gli venga applicata, e cioè:

- in Italia: al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione generale della Previdenza e dell'Assistenza sociale);

- a Monaco : al Dipartimento dei Lavori Pubblici e degli Affari sociali (Direzione del Lavoro e degli Affari sociali).

L'Autorità investita della domanda ne informa l'Autorità amministrativa competente dell'altro Paese.

Per i lavoratori occupati in una missione diplomatica o consolare di uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il termine sopra fissato comincia a decorrere a partire da quest'ultima data.

TITOLO III

Disposizioni comuni ai differenti tipi di prestazioni

Capitolo I

Totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione.

ARTICOLI 5 + 9: OMISSIS

Capitolo II

Controllo medico

ARTICOLO 9 BIS: OMISSIS

TITOLO IV

Disposizioni particolari a ciascun tipo di prestazioni

Capitolo I

Malattia e maternità

Sezione I

Erogazione delle prestazioni

ARTICOLI 10 + 13 TER: OMISSIS

Sezione II

Rimborsi

ARTICOLI 14 + 17: OMISSIS

ARTICOLO 18

I conti da stabilire in virtù delle disposizioni degli articoli precedenti dalle Istituzioni competenti italiane sono indirizzati alle Istituzioni competenti monegasche dal Ministero italiano della Sanità.

Le somme dovute dalle Istituzioni competenti monegasche sono corrisposte al Ministero italiano della Sanità; quelle dovute alle Istituzioni monegasche sono corrisposte dal Ministero italiano della Sanità.

Le regolazioni si effettuano per mezzo degli organismi da designare da parte delle Autorità competenti dei due Paesi contraenti.

Capitolo II

Invalidità, vecchiaia, superstiti

ARTICOLI 22 + 27 OMISSIS

Capitolo III

Disposizioni particolari alle pensioni d'invalidità

ARTICOLI 28 y 31: OMISSIS

Capitolo IV

Disposizioni particolari alle pensioni di vecchiaia e di reversibilità

ARTICOLO 32: OMISSIS

Capitolo V

Prestazioni

Assegni familiari

ARTICOLI 33 + 39: OMISSIS

Capitolo VI

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

ARTICOLO 40

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, nel caso in cui risieda o soggiorni fuori del Paese in cui si trova l'Istituto Competente, il lavoratore dovrà presentare all'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un certificato che attesti il diritto alle prestazioni rilasciato dall'Istituzione competente.

Detto certificato è rilasciato a mezzo di un formulario e resta valido fino a che l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno riceve la notifica del suo annullamento.

2. Nel caso previsto al paragrafo precedente, le prestazioni in natura saranno erogate secondo la legislazione applicata dall'Istituzione del Paese di residenza o di soggiorno.

3. Nel caso in cui il lavoratore non presenti il certificato previsto al paragrafo 1, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge alla Istituzione competente per ottenerlo.

ARTICOLO 41

Nel caso in cui un ricovero è necessario nel Paese di residenza o di soggiorno, questo può essere effettuato solo con l'autorizzazione preventiva dell'Istituzione competente alla quale l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno invia tutta la documentazione giustificativa utile.

In caso di urgenza, il ricovero è effettuato immediatamente e l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno ne informa senza indugio l'Istituzione competente.

ARTICOLO 42

Le spese per le prestazioni in natura sostenute dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno per conto dell'Istituzione competente sono rimborsate da quest'ultima per l'importo effettivo, quale risulta dalla contabilità della prima Istituzione.

Per l'applicazione di queste disposizioni, sarà seguita la procedura prevista al precedente articolo 18.

ARTICOLO 43

Per ottenere la fornitura, la riparazione o il rinnovo di protesi e grandi apparecchi l'interessato può rivolgersi sia direttamente all'istituzione competente e sia all'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno che è tenuta a giustificare la necessità della prestazione richiesta.

Le prestazioni contemplate al comma precedente sono erogate direttamente dall'Istituzione competente o, con l'autorizzazione di quest'ultima dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno. In questo caso, le spese sono rimborsate dall'Istituzione competente su presentazione di una fattura dettagliata.

ARTICOLO 44

Per il pagamento delle prestazioni in denaro diverse dalle rendite, l'Istituzione del Paese di residenza o di soggiorno, dopo aver accertato l'inabilità al lavoro, informa, senza indugio, l'Istituzione competente della durata prevedibile della inabilità.

In caso di prolungamento dell'inabilità al lavoro, l'Istituzione del Paese di residenza o di soggiorno informa immediatamente l'Istituzione competente del prevedibile prolungamento della inabilità.

ARTICOLO 45

1. Il lavoratore che è stato vittima di un infortunio sul lavoro o che ha contratto una malattia professionale in uno dei due Paesi e che soggiorna o risiede nell'altro, può, al fine di ottenere una rendita, rivolgersi indifferentemente all'Istituzione del Paese sul cui territorio si è verificato l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale per la prima volta, o anche all'Istituzione del Paese di residenza o soggiorno.

2. Nel caso in cui la domanda venga presentata all'Istituzione del Paese di residenza o di soggiorno, questa Istituzione la trasmette, il più presto possibile e in ogni caso entro il termine massimo di 15 giorni, unitamente alla documentazione eventualmente presentata dal lavoratore, all'Istituzione dell'altro Paese, comunicandogli la data di trasmissione della domanda.

3. Nei casi previsti dagli articoli dal 33 al 37 della Convenzione, le Istituzioni dei due Paesi si scambiano tutte le informazioni relative alle lavorazioni svolte dagli interessati sui rispettivi loro territori, mediante un formulario.

ARTICOLO 46

Le disposizioni dell'articolo precedente s'applicano allorché il beneficiario trasferisce la propria residenza da un Paese all'altro e anche per le domande tendenti ad ottenere sia il ripristino del pagamento di una rendita già costituita dalla Istituzione competente, sia il beneficio di una maggiorazione o di una prestazione supplementare.

ARTICOLO 47

Le Istituzioni competenti corrispondono direttamente ai beneficiari residenti sul territorio dell'altro Paese le indennità giornaliere, le rendite e le maggiorazioni che sono a loro carico.

ARTICOLO 48

Per stabilire il grado di inabilità, nel caso previsto dall'articolo 36 della convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'Istituzione del Paese nel quale si è verificato l'ultimo infortunio o si è manifestata la malattia professionale, tutte le informazioni relative agli infortuni subiti o alle malattie professionali contratte precedentemente nell'altro Paese qualunque sia il grado di inabilità che ne sia derivato.

L'Istituzione competente è tenuta a fornire all'altra Istituzione, su richiesta di quest'ultima, le indicazioni e la documentazione in suo possesso concernenti gli eventi pregressi.

ARTICOLO 49

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 2, della Convenzione è, esclusivamente per ciò che concerne i casi di silicosi, si intende per "attività suscettibile di provocare" la malattia qualunque attività, esercitata in qualunque periodo, che abbia esposto l'operaio al rischio di inalazione di polveri di silicio allo stato libero.

2. I risultati degli accertamenti, effettuati dalla Istituzione competente per l'indennizzo sono considerati come definitivi dall'Istituzione dell'altro Paese sia per ciò che concerne il riconoscimento della silicosi e sia per ciò che riguarda la fissazione del grado di inabilità al lavoro.

ARTICOLO 50

1. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma dello articolo 35 della Convenzione, l'Istituzione incaricata di erogare le prestazioni dovrà prendere in considerazione i periodi di lavoro effettuati nei due Paesi e sottoposti all'assicurazione contro la silicosi; a questo scopo, essa utilizzerà un formulario nel quale indicherà la durata delle attività silicotigene esercitate nel proprio Paese. Due copie di detto formulario saranno inviate all'Istituzione competente dell'altro Paese, che ne restituirà una copia completata dall'indicazione della durata delle attività silicotigene esercitate nel proprio Paese.

L'Istituzione incaricata di erogare le prestazioni procede allora alla ripartizione degli oneri che spettano ad essa e di quelli che spettano all'Istituzione dell'altro Paese. Tale ripartizione notificata all'Istituzione dell'altro Paese, che manifesta il proprio accordo.

2. Alla fine di ogni anno civile, l'Istituzione incaricata di erogare le prestazioni comunica all'altro l'ammontare delle prestazioni in denaro corrisposte nel corso dell'esercizio considerato, indicando la quota-parte dovuta da ciascuna di esse.

L'Istituzione che contribuisce agli oneri rimborsa l'ammontare che fa ad essa carico, all'altra Istituzione nel termine massimo di tre mesi.

ARTICOLO 51

1. Nei casi previsti alla lettera b), paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'Istituzione presso la quale fa valere i suoi diritti a prestazioni in caso di aggravamento, le informazioni necessarie relative alle prestazioni liquidate precedentemente per l'indennizzo della malattia professionale di cui si tratta.

2. Nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 35 della Convenzione, l'istituzione incaricata di erogare le prestazioni, in caso di aggravamento, notifica all'altra Istituzione, al fine di ottenere il suo accordo, l'ammontare degli oneri che spettano a quest'ultima a seguito dell'aggravamento, con le giustificazioni necessarie. Alla fine di ogni anno civile, l'istituzione che ha corrisposto le prestazioni invia all'altra istituzione un rendiconto delle prestazioni in denaro erogate nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'ammontare che le deve essere rimborsato dall'altra Istituzione.

Quest'ultima effettuerà il rimborso nel termine massimo di tre mesi.

3. Nel caso previsto all'ultimo comma dello stesso articolo 35 della Convenzione, le disposizioni contemplate al primo paragrafo del presente articolo sono applicabili.

ARTICOLO 52

1. Per l'applicazione degli articoli da 33 a 37 della Convenzione, le Istituzioni competenti italiane e monegasche si trasmettono, su domanda della parte interessate, copia di ogni documento utile concernente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché le attività suscettibili di provocare queste ultime.

2. Su richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno procede al controllo dei richiedenti e dei beneficiari di prestazioni dovute in caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, alle condizioni previste dalla propria legislazione e ciò senza pregiudizio degli accertamenti, ai quali può ricorrere direttamente l'Istituzione competente ai sensi della propria legislazione.

TITOLO V

Disposizioni diverse

ARTICOLO 53

Le prestazioni di specie previste in caso di malattia, di maternità e di morte, così come le prestazioni familiari, le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e le indennità giornaliere e rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale da erogare dall'Istituzione competente dell'uno dei Paesi sul territorio dell'altro Paese sono pagate direttamente dalla detta Istituzione.

ARTICOLO 54

Le notificazioni e comunicazioni previste dalla Convenzione e dal presente Accordo sono effettuate per mezzo di formulari.

I modelli dei formulari, certificati, attestazioni, dichiarazioni, domande e altri atti necessari all'applicazione della Convenzione e del presente Accordo saranno stabiliti di comune intesa dalle autorità dei due Paesi contraenti.

ARTICOLO 55

In caso di, applicazione dell'articolo 39 della convenzione, le spese alle quali hanno fatto fronte le autorità o le Istituzioni incaricate del recupero delle quote nel Paese di residenza del debitore, sono rimborsate, ad eccezione di quelle che rientrano nella collaborazione amministrativa reciproca, dalle autorità o dalle Istituzioni del Paese debitore.

ARTICOLO 56

1. Le spese afferenti ai controlli medici, alle ospedalizzazioni in osservazione, alla prescrizione di medicinali, alle verifiche amministrative e ai controlli di ogni genere necessari per l'attribuzione, il pagamento o la revisione delle prestazioni, saranno rimborsate all'Istituzione che ne ha fatto richiesta dall'Istituzione per conto della quale i controlli sono effettuati, sulla base delle tariffe applicate dalla prima Istituzione.

2. Tuttavia, le autorità competenti dei due Paesi possono convenire, di comune accordo, altre modalità di rimborso, specialmente in ciò che concerne i rimborsi forfettari, o rinunciare a fissare dei rimborsi fra le Istituzioni.

ALLEGATO

Lista delle protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura considerate di "grande importanza".

1. Apparecchi di protesi e apparecchi ortopedici, o apparecchi di mantenimento, ivi compresi i corsetti ortopedici in tessuto con armatura di rinforzo, così come le aggiunzioni, gli accessori e gli attacchi complementari;

2. calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche);

3. protesi mascello facciale, parrucche;
4. protesi oculare, lenti a contatto, occhiali da vista da vicino e da lontano per persone operate di cataratta;
5. apparecchi correttori della sordità, specialmente gli apparecchi elettronici (elettroacustici, e elettrofonetici);
6. protesi dentarie fisse e mobili e protesi otturatrici della cavità boccale;
7. vetturette a propulsione manuale o equipaggiate di motore; poltrone girevoli e ogni altro mezzo meccanico di spostamento;
8. rinnovamento di apparecchi e protesi qui enumerate;
9. soggiorno e trattamento medico in centri di convalescenza, termali, di elioterapia e di talassoterapia;
10. trattamento di riadattamento funzionale o di rieducazione professionale.